

20729-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI

Motivazione
semplificata

Ud. 12/06/2018 - CC

R.G.N. 15567/2017

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15567-2017 proposto da:

LA FAUCI BELPONER UMBERTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ARMANDO BUTTITA;

- *ricorrente* -

contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE
SICILIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende *ope legis*;

- *controricorrente* -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 7 DI RAGUSA (GIÀ AUSL 7 DI RAGUSA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUGNANO IN TEVERINA 9, presso lo studio dell'avvocato CATERINA SIDOTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA CONDORELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 299/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Umberto La Fauci Belponer ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, in data 20 febbraio 2017, che ne rigettava il gravame contro la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale aveva accolto l'opposizione monitoria proposta dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana e dall'Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa e revocato il decreto che ingiungeva loro il pagamento della somma di euro 46.396,94, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'opposto nel procedimento penale definito con sentenza divenuta irrevocabile il 4 aprile 2005, con cui il medesimo ingiungente era stato assolto con formula piena dal delitto punito dall'art. 314 c.p., ascrittogli come Commissario straordinario della USL n. 22 di Vittoria, incarico svolto sino al luglio 1988 a seguito di nomina nell'anno 1986 da parte del Presidente della Regione Siciliana, della quale lo stesso La Fauci Belponer era allora dirigente;

che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza gravata con diversa motivazione, osservava che: 1) la normativa di cui all'art. 39 della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145,



disciplinante l'istituto del rimborso spese di giudizio, doveva intendersi riferita esclusivamente al personale dell'Amministrazione regionale, per fatti connessi all'espletamento del proprio servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, nell'ambito dell'Amministrazione regionale di inquadramento e appartenenza; 2) il ricorrente non era stato rinviato a giudizio per fatti connessi al proprio ufficio, bensì per atti e fatti riferiti all'incarico di Commissario Straordinario, diverso dallo *status* di dipendente regionale, e per atti e fatti riferiti ad "Ente diverso dalla Regione Siciliana"; 3) nella fattispecie, non era, quindi, applicabile la disciplina prevista dal citato art. 39 della legge regionale n. 145 del 1980;

che resistono con separati controricorsi l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa e l'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che l'istituto del rimborso delle spese di giudizio, interpretato alla luce dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 2000, si applichi anche al commissario straordinario di *ex* USL, dirigente della Regione Siciliana nominato da quest'ultima, nell'ipotesi di sentenza penale di proscioglimento, con formula "perché il fatto non sussiste", in conseguenza di fatti connessi al proprio ufficio;



che il motivo è manifestamente fondato;

che, come messo in luce da questa Corte con l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 3413/2008, l'art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 145 del 1980 (che dispone: *“Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*) trova applicazione, nel suo testo originario esclusivamente al personale dell'amministrazione regionale (cfr. anche Cass. n. 6059/2004);

- che, tuttavia, successivamente, l'art. 24 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2000 ha così previsto: *“La L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*;

- che tale disposizione successiva, la quale non ha valore interpretativo, ha aggiunto un elemento estraneo alla norma interpretata, consistente nell'estendere la sua portata a soggetti nuovi rispetto ai dipendenti regionali. Tali soggetti vanno individuati nei pubblici amministratori, ma poiché tale categoria è indicata in aggiunta a “tutti i soggetti”, questi ultimi non possono che essere i destinatari della stessa legge contenente norme sugli enti locali, quindi i loro dipendenti;

- che trattandosi di norma innovativa essa vale per il futuro, per tutti i casi nei quali l'evento generatore del diritto, vale a dire la



dichiarazione di esenzione dalla responsabilità, sia successivo rispetto all'entrata in vigore della legge;

- che, nella specie, la norma innovativa di cui al citato art. 24 della l.r. n. 30 del 2000 trova applicazione nella specie, in quanto il proscioglimento con formula piena del ricorrente è avvenuto con sentenza del Tribunale penale di Ragusa del 29 novembre 2004 - 11 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile il 4 aprile 2005;

- che, inoltre, poiché la predetta norma ha esteso il beneficio del rimborso delle spese giudiziali di cui al precedente art. 39 della l.r. n. 145 del 1980 anche ai "pubblici amministratori", in tale categoria è da includersi anche il "commissario straordinario" di *ex* USL (incarico rivestito dal ricorrente e per fatti riferiti al quale era stato promosso procedimento penale), in quanto titolare di tutti i poteri di organizzazione e gestione dell'ente normalmente attribuiti all'organo ordinario;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che, nel delibare il gravame del La Fauci Belponer, si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato. Al giudice del rinvio spetterà, altresì, la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2018.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

gg. 11-3 AGO 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

Il Presidente

Ric. 2017 n. 15567 sez. III - ud. 12-06-2018